

ID. 203852

Pratica: 2013/V 1 1/000008

Lugo, 22/08/2013

## **SERVIZIO LEGALE**

---

### **D E T E R M I N A Z I O N E N. 906**

Publicata all'Albo pretorio dell'Unione.

---

**OGGETTO:** RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA PIETRO SANTONI CONTRO COMUNE DI BAGNACAVALLO, ARPA-SEZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA, UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E NEI CONFRONTI DI ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI SOSPENSIVA, DELLA SENTENZA N.69/2013 DEL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA, SEZ.II COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. BENEDETTO GRAZIOSI DI BOLOGNA

### **IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE**

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dell'Unione n.24 del 16.5.2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013-2015;
- la delibera della Giunta dell'Unione n.71 del 6.6.2013, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione-piano della performance- piano dettagliato degli obiettivi anni 2013-2015;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 15 del 14.12.2012, modificato con decreto del Presidente dell'Unione n.9 del 1.6.2013, con il quale la sottoscritta è stata confermata Vice responsabile del Servizio legale dell'Unione a decorrere dal 1.1.2013;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra cui l'assunzione di impegni di spesa;

Considerato che:

- i Sigg.ri Pietro Santoni e Lea Minghetti, residenti in Bagnacavallo (RA), Loc. Masiera, via Ballotta, rispettivamente ai civici n.4 e n.2, con ricorso innanzi al T.A.R. Emilia Romagna, notificato in data 16.11.2011, hanno impugnato, per l'annullamento previa sospensiva, il permesso di costruire prot. n.24900 rilasciato dal Comune di Bagnacavallo in data 5 agosto 2011 per "la esecuzione di realizzazione stazione radio base denominata RA2674BOVES ubicato a Bagnacavallo, in Carraia Ballotta sull'area identificata al catasto comunale: foglio 35 – mappale 90" – pratica edilizia n.87/2011; l'autorizzazione unica prot. n.26082 rilasciata in data 12 agosto 2011 dal Suap dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la realizzazione di detta stazione radio-base, pratica n.61/2011; il parere reso in data 14 aprile 2011 dalla Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio del Comune di Bagnacavallo, con cui è stata approvata la realizzazione di detta stazione radio-base; nonché il parere prot. n. PGRA/2011/3111 reso in data 18 aprile 2011 dall'Arpa Sezione provinciale di Ravenna con riferimento al progetto di installazione di detta stazione radio-base;
- con delibera n. 134 del 24.11.2011 la Giunta dell'Unione ha stabilito di costituirsi in giudizio nel ricorso suddetto innanzi al T.A.R. per l'Emilia Romagna, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ritenendo infondate le pretese avanzate dai ricorrenti;
- con ordinanza del T.A.R. Emilia Romagna, sede di Bologna, Sez.II, n.1002/2011, depositata in data 16 dicembre 2011, resa nel ricorso R.G. n.1121/2011, è stata rigettata l'istanza per la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati di cui sopra;
- in data 13.02.2012 è stato notificato all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna il ricorso in appello al Consiglio di Stato, proposto dai Sigg.ri Pietro Santoni e Lea Minghetti per l'annullamento dell'ordinanza T.A.R. sopra citata e, conseguentemente per la sospensione cautelare dei sopra indicati provvedimenti impugnati;
- con delibera n. 28 del 01.03.2012 la Giunta dell'Unione ha deciso di resistere nel ricorso in appello promosso innanzi al Consiglio di Stato, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ritenendo infondate le pretese avanzate dai ricorrenti;
- con sentenza del T.A.R. Emilia Romagna, sede di Bologna, Sez.II, n.69 /2013, depositata in data 31 gennaio 2013, è stato respinto il ricorso numero di registro generale 1283 del 2011, proposto dai sopra identificati sigg.ri Pietro Santoni e Lea Minghetti;
- con nota del legale incaricato dall'Unione avv. Benedetto Graziosi datata 17.7.2013, assunta al prot. gen.le al n.28459 del 18.7.2013, è stato comunicato all'Unione dei comuni della Bassa Romagna il ricorso in appello al Consiglio di Stato, proposto dal Sig. Pietro Santoni per l'annullamento, previa concessione di sospensiva, della citata sentenza del T.A.R. n.69 / 2013, con cui è stata giudicata legittima l'attività autorizzativa della stazione radio base di Bagnacavallo-Carraia Ballotta;
- con delibera n.117 del 6.8.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, la giunta dell'Unione ha deciso di costituirsi, per le motivazioni espresse nello stesso atto, nel ricorso in appello

innanzi al Consiglio di Stato (ricorso notificato in data 17.7.2013 presso lo studio dell'avv. Benedetto Graziosi di Bologna) promosso dal suddetto sig. Pietro Santoni, dando mandato al responsabile del Servizio legale di costituirsi in giudizio e quindi incaricare un legale di fiducia dell'ente per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva;

Ritenuto dover provvedere in merito, procedendo alla costituzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna nel suddetto giudizio innanzi al Consiglio di Stato, mediante conferimento dell'incarico di patrocinio legale all'avv. Benedetto Graziosi, con studio in Bologna, via dei Mille, 7/2, in quanto legale di fiducia dell'ente, per il quale ha recentemente assolto altri incarichi in modo proficuo ed elezione del domicilio presso e nello studio del dott. Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria, n.2;

Dato atto che tale proposta risulta adeguatamente qualificata e motivata sotto il profilo sia professionale che della congruità della spesa, ammontante a 8.000,00 euro, oltre CPA e IVA, per complessivi 10.067,20 euro, rientrando detta spesa in un tariffario confrontabile con incarichi simili;

Richiamati:

- l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, che stabilisce la possibilità per le amministrazioni di conferire incarichi individuali nei casi e con le modalità ivi previsti;

- l'art. 3, comma 55, della legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) a norma del quale *"Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000."*;

- l'art. 3, comma 56, della citata legge n. 244/2007 che dispone che con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i criteri, le modalità e i limiti per l'affidamento di incarichi o consulenze esterne, nel rispetto delle leggi vigenti;

- l'art. 30 del vigente regolamento di organizzazione che fissa detti limiti, criteri e modalità e al comma 10 esclude dalla disciplina di cui all'articolo stesso, tra l'altro, gli incarichi per difesa legale, in quanto di natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6 e 7 e le eventuali prescrizioni ai sensi del comma 8;

Verificato, inoltre, secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali che:

- trattasi di servizi professionali al di fuori di quelli previsti dall'art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dall'art.1, comma 9, della legge 266/2005 e regolati pertanto in base alle norme del codice dei contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs.163/2006;

- essendo l'importo inferiore ad € 40.000,00 trova applicazione l'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, il quale consente la possibilità di affidamento diretto del servizio in oggetto;

Dato atto pertanto che:

- il dispositivo del presente atto dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Unione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 127, della legge 23.12.1996, n. 662, e art. 30, comma 6, del citato regolamento di organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;
- il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con periodicità semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001;
- il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e quindi non è da trasmettere alla Corte dei Conti;

Visti:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- lo statuto;
- il regolamento generale di organizzazione;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art.3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del TUEL;

## **DETERMINA**

1. per i motivi ed i fini di cui in premessa, di procedere alla costituzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna innanzi al Consiglio di Stato, a seguito di ricorso in appello (notificato in data 17.7.2013 presso lo studio dell'avv. Benedetto Graziosi di Bologna) promosso dal sig. Pietro Santoni, residente a Bagnacavallo (Ra), Loc. Masiera, via Ballotta, n.4, contro il comune di Bagnacavallo, Arpa-sezione provinciale di Ravenna, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e nei confronti di Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., controinteressata, per ottenere l'annullamento, previa concessione di sospensiva, della sentenza del T.A.R. Emilia Romagna, sede di Bologna, Sez.II, n.69 /2013;
2. di incaricare nel giudizio in argomento, l'avv. Benedetto Graziosi con studio in Bologna, via dei Mille, 7/2, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, con elezione del domicilio presso e nello studio del dott. Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria, n.2;
3. di impegnare la spesa, quantificabile nell'importo di 10.067,20 euro, con imputazione al Tit:1- Serv: 02- Funz: 01- Int: 03- Cap: 3010UE- Art: 3310- Cdr: 003- Cdg: 003 del Bilancio corrente, come da tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
IMP	Tit:1- Serv:02- Funz:01- Int:03/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL SIG. SANTONI PIETRO	GRAZIOSI BENEDETTO,,VIA DEI MILLE, 7/2,40100,BOLOGNA, BO,BANCA, IBAN: IT85P06385024011000 00010160	2013/1112/1	€ 10.067,20	.

4. di dare atto che:

- la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in base al combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 147 bis del TUEL;

- nelle more della revisione dell'iter digitale, il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, comma 1, primo periodo, come introdotto dal decreto legge 174/2012, sono compresi in via transitoria rispettivamente nella firma del responsabile del servizio in calce al provvedimento e nel visto del responsabile del servizio finanziario;

- l'atto dovrà essere pubblicato, a cura del Servizio segreteria, sul sito web dell'Unione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 127, della legge 23.12.1996 n. 662, e art. 30, comma 6, del citato regolamento di organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;

- il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con periodicità semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 30, comma 7, del citato regolamento di organizzazione;

- il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e non sarà quindi da trasmettere alla Corte dei Conti.

IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

(dott.ssa Anna Boschi)

**AREA SERVIZI FINANZIARI  
SETTORE RAGIONERIA**

**Determinazione N 906 del 22/08/2013**

**OGGETTO:** RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA PIETRO SANTONI CONTRO COMUNE DI BAGNACAVALLO, ARPA-SEZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA, UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E NEI CONFRONTI DI ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI SOSPENSIVA, DELLA SENTENZA N.69/2013 DEL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA, SEZ.II COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. BENEDETTO GRAZIOSI DI BOLOGNA

ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000:

(X) esprimo il visto di regolarità contabile sulla determinazione in oggetto e ne attesto la copertura finanziaria;

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO
IMP	Tit:1- Serv:02- Funz:01- Int:03/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL SIG. SANTONI PIETRO	GRAZIOSI BENEDETTO,,VIA DEI MILLE, 7/2,40100,BOLOGNA,BO,BAN CA, IBAN: IT85P0638502401100000010160	2013/1112/1	€ 10.067,20

Lì , 22/08/2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
(DOTT. DANIELE GARELLI)**

